

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 16 DEL 05.02.2026

OGGETTO:

**Concorso per l'assegnazione del servizio abitativo ESU di Verona.
Anno Accademico 2025/2026. Approvazione bando secondo
semestre e semestre filtro medicina.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.02.2025 sull'attività svolta nell'anno 2024, e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane. - Approvazione;

CONSIDERATO l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ai sensi del quale i servizi abitativi rientrano tra i benefici non destinati alla generalità degli studenti concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i servizi abitativi rientrano tra quelli attribuiti per concorso;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che normano le procedure di selezione dei beneficiari, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche, nonché i criteri per la determinazione del merito;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alla lettera f) annovera l'istituzione e gestione di strutture abitative tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;

VISTO l'art 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati dal bando;

VISTO il Decreto Legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante «Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26»;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025, recante le disposizioni relative al contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, recante le disposizioni relative alla modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, recante le disposizioni relative alla definizione dei criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026;

VISTO il Decreto del Direttore n. 147 del 02.07.2025 con il quale è stato pubblicato il Bando di concorso per l'assegnazione del servizio abitativo per l'A.A. 2025/2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 774 del 08/07/2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare, per quanto esposto in parte premessa, il bando di "Concorso per l'assegnazione del servizio abitativo ESU di Verona. Anno Accademico 2025/2026. Approvazione bando

secondo semestre e semestre filtro medicina”, di cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di nominare responsabile del procedimento Dirigente Dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
3. di rinviare la registrazione e l'accertamento dell'entrata a successivo provvedimento, conseguente alla erogazione da parte dell'Università degli Studi di Verona della quota alloggio delle borse di studio regionali relative all'Anno Accademico 2025/2026;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio “Albo on line” per i procedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € _____ sul capitolo/art. _____

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO ESU DI VERONA.

ANNO ACCADEMICO 2025/2026.

APPROVAZIONE BANDO SECONDO SEMESTRE E SEMESTRE FILTRO MEDICINA.

1. PREMESSE

Come indicato nel Bando di Concorso in oggetto e in applicazione dei D.M MUR 418/2025, 447/2025 e 454/2025 (e nelle more delle eventuali disposizioni della Regione Veneto come da art. 6 del D.M. 447/2025) Esu di Verona definisce che gli studenti iscritti al Semestre filtro dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria potranno accedere ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario secondo le modalità indicate di seguito.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando di integrazione, si rinvia a quanto previsto dal Decreto del Direttore n. 147 del 02.07.2025 con il quale è stato pubblicato il Bando di concorso per l'assegnazione del servizio abitativo per l'A.A. 2025/2026.

2. SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per richieste di informazioni relative al bando verrà data risposta **ESCLUSIVAMENTE** attraverso il sistema di ticket presente nel proprio sportello personale e accessibile previa registrazione. **Alle richieste presentate attraverso altri sistemi** (telefono, mail, whatsapp, facebook, ecc.) **non verrà data risposta.**

Cliccando su "Ticket", "Apri un nuovo ticket", selezionare la categoria "Alloggi" e compilare i campi disponibili per presentare la propria richiesta.

3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ALLOGGI PER IL 2° SEMESTRE

Possono presentare domanda per ottenere la tariffa "Borsisti beneficiari" gli studenti in possesso dei requisiti di reddito, merito e distanza e che hanno frequentato il Semestre filtro a Verona o in un altro Ateneo del territorio italiano e che entro il 4 marzo 2026 saranno regolarmente iscritti all'Università di Verona ad un corso di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria o ad uno dei corsi affini così come indicati nei D.M. 418/2025 art. 8 e 454/2025 Allegato 3.

Possono altresì partecipare al presente bando a tariffa "Requisiti minimi" o "Accesso libero" tutti gli studenti che in fase di presentazione della domanda risultino iscritti/iscrivendi all'Anno Accademico 2025/2026 all'Università, all'Accademia e al Conservatorio, risultino in possesso dei requisiti richiesti per poter ottenere la riduzione tariffaria.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la richiesta, gli studenti devono:

Essere registrati allo Sportello Online sul sito ufficiale: www.esu.vr.it.

Compilare la domanda online dedicata entro i termini stabiliti.

5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I posti saranno ripartiti seguendo i criteri di merito e reddito del bando principale:

12 posti riservati a studenti secondo semestre con il seguente criterio

70% riservato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo (UE ed Extra-UE).

30% riservato alle matricole, così suddiviso:

24%: matricole di 1° e 2° livello (UE o Extra-UE con titolo conseguito in UE).

6%: matricole Extra-UE di 1° e 2° livello con titolo conseguito all'estero.

15 posti riservati a studenti semestre filtro con relative percentuali matricole UE e extra UE

Nota: I posti non assegnati agli studenti degli anni successivi verranno ridistribuiti alle matricole seguendo le medesime proporzioni.

ESU mette a disposizione n. 32 posti totali di cui 18 posti riservati agli studenti del semestre filtro (anche oltre la scadenza della selezione), i rimanenti 14 posti si riservano ai partecipanti studenti secondo semestre.

6. TARIFFE APPLICATE

Tariffa Borsisti: Riservata agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Verona ad un corso di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria o ad uno dei corsi affini

Tariffa "Requisiti minimi": Riservata agli studenti in possesso dei "requisiti minimi" (merito e reddito ISEE) previsti dal bando.

Tariffa "Accesso Libero": Applicata agli studenti privi dei requisiti di merito/reddito o che non presentano l'attestazione ISEE.

7. CALENDARIO E SCADENZE IMPROROGABILI

Presentazione domande: dal 09/02/2026 al 15/02/2026 (ore 23:59).

Pubblicazione graduatoria: lunedì 16/02/2026.

Conferma e pagamento: Gli assegnatari in prima battuta devono pagare cauzione e prima rata entro le ore 12:00 di mercoledì 18/02/2026.

Scorrimenti: Per le assegnazioni successive, il pagamento deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione dell'offerta.

⚠ Attenzione: Il mancato pagamento entro i termini stabiliti sarà considerato rinuncia definitiva al posto letto.

8. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Durata contrattuale: Il contratto ha una durata minima di 5 mesi, con scadenza fissa al 31 luglio 2026.

Esclusioni: Non possono partecipare gli studenti già assegnatari di un posto letto ESU (a qualsiasi titolo). Non è possibile richiedere questi posti per cambi di stanza o trasferimenti tra residenze.

Posti Last Minute: Eventuali residui post-graduatoria saranno offerti tramite modalità "Last Minute".

Per il testo integrale e le tabelle tariffarie complete, consultare la Delibera CdA n. 11 del 03.07.2024 sul sito istituzionale.

9. CONDIZIONI ECONOMICHE

Il proprio ISEE per il Diritto allo Studio Universitario va dichiarato all'interno della domanda scrivendo nella sezione "attestazione" il proprio numero di protocollo INPS. Il numero di protocollo INPS deve essere inserito entro la data di chiusura della domanda in quanto l'attestazione deve essere **disponibile sul sito INPS entro la data del 15.02.2026**

Le condizioni economiche richieste per l'attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)	non superiore a € 26.306,25
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente)	non superiore a € 42.530,50

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, così come acquisite al momento di predisposizione delle graduatorie dal sito INPS. La mancata acquisizione della attestazione ISEE (valida per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario") comporta la dichiarazione di "non idoneità" al presente concorso.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

Per l'accesso ai benefici, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 26.306,25.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 42.530,50.

Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della relativa certificazione, sia richiedendola a qualsiasi CAF che compilando direttamente la dichiarazione utilizzando il sito web dell'INPS.

È necessario informarsi adeguatamente sulle modalità e i tempi di rilascio della dichiarazione consultando la documentazione presente sul medesimo sopra citato sito web, in particolar modo le FAQ pubblicate da INPS.

SITUAZIONI PARTICOLARI

ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:

- una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero
- una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
- un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,

ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34.

Studente "indipendente"

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano **entrambi** i seguenti requisiti:

1. **residenza** fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro, con contratto a titolo oneroso;
2. **redditi** da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 9.000

euro annui valutata sulla base di reddito lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente deve presentare apposita documentazione integrativa dei propri redditi.

Studente con genitori non conviventi

I **genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi** fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..

Dottorati di ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i **corsi di dottorato di ricerca** è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.

Studente con redditi prodotti all'estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli **studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero** viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero (cosiddetto **"ISEE Parificato"**), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.

Gli studenti con redditi all'estero devono caricare obbligatoriamente l'ISEE Parificato pena essere messi in fondo alla graduatoria anche se idonei mentre per gli anni successivi è sufficiente la dichiarazione consolare (viene usato il merito per la graduatoria)

L'ISEE PARIFICATO e la dichiarazione consolare PAESI POVERI vanno inseriti nello sportello online nell'apposita sezione **"Trasmissione documentazione"** **entro** la data del **20.08.2025**.

10. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente testo.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e della annuale DGR.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti

stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. n. 556 del 08/07/2016, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità della annuale DGR.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dalla annuale DGR.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi e titolari di protezione sussidiaria e temporanea si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dalla annuale DGR.

Lo studente deve essere in grado di dimostrare il possesso del reddito per il rientro nel proprio paese di origine.

L'ISEE PARIFICATO e la dichiarazione consolare PAESI POVERI vanno inseriti nello sportello online nell'apposita sezione "Trasmissione documentazione" **entro** la data del **20.08.2025**.

11. REQUISITI DI MERITO

“MATRICOLE”

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al concorso per il servizio abitativo per gli studenti iscritti per la prima volta al PRIMO ANNO sono i seguenti:

a) Corsi di LAUREA e di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

b) Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

NOTA BENE

Per tutti gli studenti iscritti al primo anno di qualsiasi corso (laurea triennale, laurea specialistica, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) e assegnatari del posto alloggio:

- ☐ che non conseguono 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e 10 crediti per gli altri **entro il 10.08.2026** decadono dall'attribuzione del posto alloggio per il secondo semestre e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio e la ristorazione nel secondo semestre a tariffa intera;
- ☐ che non conseguono 20 crediti **entro il 30.11.2026**, decadono dall'attribuzione del posto alloggio per l'intero anno accademico e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore dei servizi goduti per l'alloggio a tariffa intera e la ristorazione nell'intero anno accademico.

c) Corsi di DOTTORATO DI RICERCA

Il posto alloggio viene attribuito sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica.

ASSEGNAZIONE POSTO LETTO AGLI ASSISTENTI

L'assistente viene indicato dallo studente con disabilità motoria o visiva.

Gli studenti che partecipano al concorso e sono interessati a svolgere l'attività di assistenza hanno la possibilità di segnalarlo nell'apposita sezione nella domanda on-line e, se risulteranno idonei beneficiari di posto letto, dovranno sostenere un colloquio con l'incaricata per la disabilità, a seguito del quale potrà essere inserito in un elenco che verrà fornito allo studente disabile che ne farà richiesta.

In ogni caso il nominativo e i relativi documenti di riconoscimento dell'assistente le eventuali sostituzioni vanno sempre comunicati tempestivamente all'Ufficio Residenze dell'ESU e alla Reception di Corte Maddalene

L'eventuale posto letto in stanza doppia assieme allo studente con disabilità viene assegnato all'assistente che presenta richiesta da bando senza tener conto della posizione della graduatoria e senza costi aggiuntivi agli studenti con disabilità risultati idonei assegnatari, mentre il costo del servizio abitativo per l'assistente è totalmente a carico degli studenti non idonei a tariffa "requisiti minimi" (non si applica ad assistenti non studenti). Solo se lo studente disabile non intende usufruire di un assistente può essere assegnato in stanza singola.

Il disabile può revocare l'assistenza e a prescindere dallo status di studente l'assistente deve lasciare il posto letto. Allo studente disabile viene assegnato su richiesta un posto auto gratuito compatibilmente con le disponibilità solo se in possesso dell'apposito permesso che deve essere sempre esposto.

Nell'esercizio dell'attività di assistenza l'ESU garantisce agli assistenti degli studenti assegnatari 2 pasti gratuiti giornalieri (pranzo e cena) con un limite massimo di 150 pasti annuali e un solo assistente per turno ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale vengono annualmente definite le tariffe per il servizio abitativo.

12. TARIFFE APPLICATE

Agli assegnatari del servizio abitativo e assegnatari di borsa di studio è trattenuto dalla borsa di studio regionale il corrispettivo della **tariffa minima** come determinata con provvedimento della Regione Veneto:

TARIFFE	Stanza Singola	Stanza Doppia	Stanza Tripla
Borsisti beneficiari	€ 134,90	€ 108,70	€ 84,60

integrata della compartecipazione alle spese come determinata con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona.

Le tariffe sono indicative e soggette a modifica con provvedimento della Regione Veneto o del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona.

A tutti gli studenti risultati idonei al concorso alloggi e in attesa della erogazione della borsa di studio e assegnatari di posto alloggio da concorso viene applicata la tariffa "A", determinata al **50%** della tariffa minima "Borsisti beneficiari", integrata della compartecipazione alle spese, così come individuata dall'ESU di Verona.

Tutti gli assegnatari sono tenuti al pagamento anticipato mensile della retta (sono esentati dal pagamento gli idonei ESU fino alla approvazione della graduatoria definitiva della borsa studio; gli idonei non beneficiari per mancanza di fondi effettueranno il pagamento del 30% entro il 31 dicembre, un ulteriore 30% entro il 31 marzo e il restante 40% entro il 30 giugno).

Qualora lo studente sia a conoscenza di un eventuale cambio di categoria, da idoneo a non idoneo/da borsista a non borsista, ha l'obbligo di comunicarlo con tempestività all'Ufficio Benefici e Servizi agli Studenti, **pena la decadenza dall'assegnazione**.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona, già **assegnatari di borsa di studio di altri Enti o Università**, perché assegnata utilizzando gli stessi criteri di reddito e merito di cui al presente bando, sono assoggettati alle tariffe applicate agli studenti idonei beneficiari, con obbligo di provvedere al versamento secondo le modalità di cui al Regolamento Servizio Abitativo.

TARIFFE APPLICATE AGLI ASSEGNATARI

Sul sito ESU saranno pubblicati gli importi delle tariffe applicate per l'A.A. 2025/2026 così come approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona.

(<https://www.esu.vr.it/servizi/servizio-abitativo/#tariffe>)

Nel caso in cui, a seguito di controlli interni, ESU rilevi che vi sia stato un errore nel calcolo degli esiti dovuto a problemi tecnici di elaborazione dei dati, lo studente è comunque tenuto al pagamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo della sua tariffa.

a) TARIFFA “IDONEI NON BENEFICIARI” (solo per le matricole di medicina)

Tariffa stabilita dalla Regione Veneto con l'annuale Deliberazione. L'importo è inferiore al costo del servizio.

- studenti assegnabili idonei da bando, senza borsa di studio per mancanza di fondi, che hanno indicato nella domanda on-line (campo obbligatorio) di aver presentato domanda di borsa di studio sono tenuti al pagamento mensile della tariffa relativa al posto alloggio;
- studenti che percepiscono la “mezza” borsa sono tenuti al pagamento della integrazione alla tariffa relativa al posto alloggio in tre rate con scadenza 30 marzo, 30 aprile, 30 giugno;
- Dottorandi e Specializzandi senza borsa di ricerca idonei non beneficiari per mancanza di fondi;
- Studenti iscritti al 2° anno fuori corso;
- Studenti assistenti di studenti disabili non idonei (non si applica ad assistenti non studenti).

b) TARIFFA “BORSISTI IDONEI BENEFICIARI” (solo per le matricole di medicina)

Tariffa stabilita dalla Regione Veneto con l'annuale Deliberazione. L'importo è inferiore al costo del servizio.

- studenti idonei assegnabili e che hanno indicato nella domanda on-line (campo obbligatorio) di presentare domanda di borsa di studio, che risultano beneficiari nelle graduatorie di novembre e ricevono la borsa di studio con l'applicazione della trattenuta per il servizio abitativo.
- Matricole con revoca della borsa di studio per mancato raggiungimento dei crediti al 10.08: in caso di revoca della borsa di studio, viene richiesto il rimborso delle somme dovute per mancato raggiungimento dei crediti (in applicazione a quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale, art. 5 Punto 4).
- studenti iscritti al primo anno fuori corso in alloggio ESU si applica la tariffa anche per l'ulteriore semestre (fino alla laurea), anche se viene erogata la "mezza borsa" e relativa "mezza trattenuta".

ALTRE TARIFFE

c) TARIFFA “requisiti minimi”

Tariffa stabilita da ESU di Verona per studenti non idonei. L'importo è inferiore al costo del servizio.

- studenti pendolari idonei alla borsa di studio;
- studenti fuori sede in possesso di requisiti minimi di reddito e merito (ISEE < 55.000 euro e merito al 70 % di quello previsto per il bando) che chiedono periodi inferiori per borsa di mobilità;
- studenti in trasferimento o in attesa di conferma di iscrizione o studenti matricole extra ue in attesa di rilascio dell'ISEE parificato vengono ammessi con riserva e viene momentaneamente assegnata la tariffa con requisiti minimi.
- Studenti fuori sede idonei alla borsa che richiedono un solo semestre con laurea a marzo o studenti “Erasmus” in uscita risultati pendolari per mancanza di contratto “estero”.
- Matricole che rinunciano agli studi o che il loro corso non viene attivato. La tariffa si applica a partire dall'inizio del contratto.
- Studenti che richiedono l'alloggio per periodi inferiori alle periodicità indicate nel bando con le riserve previste dal bando di concorso.
- Tariffa estiva per gli studenti idonei al concorso annuale.

d) TARIFFA “Accesso Libero” B2

Tariffa stabilita da ESU di Verona per studenti non idonei. L'importo è a copertura del costo del servizio.

- studenti privi di entrambi i requisiti di reddito e merito previsti nelle tipologie di cui alle precedenti tariffe A e B;
- Tariffa estiva per gli studenti al di fuori del concorso annuale
- Assegnatari part-time
- ogni tipologia altrimenti prevista dalla normativa vigente.
- studenti che per dichiarazione mendace (dati non veritieri a seguito di verifica) hanno partecipato al bando e, in virtù del dato mendace, ottenuto l'alloggio. Nel caso di gravi motivi, l'Azienda si riserva di procedere alla revoca del posto letto e alla denuncia all'autorità giudiziaria.

- assegnabili idonei da bando che in seguito alla pubblicazione della graduatoria della borsa di studio cambiano il loro status e risultano non idonei o rinunciatari di borsa, per mancanza dei requisiti;
- richieste di PROROGA effettuate successivamente.
- Dottorandi e Specializzandi con borsa di ricerca.

e) TARIFFA “Ospiti abusivi”

Nel caso venissero riscontrati ospiti abusivi, non autorizzati da ESU, verrà applicata all’assegnatario di posto letto colpevole di aver ospitato abusivamente soggetti non autorizzati, per il periodo di minimo un mese, la tariffa “Altri utenti”.

RINUNCIA AL POSTO ALLOGGIO

L’assegnatario deve presentare la richiesta di rinuncia almeno **60** giorni prima del rilascio del posto alloggio.

Solo in caso di rinunce motivate per gravi cause personali documentate, non si tiene conto del termine dei 60 giorni. Solo nel caso in cui la rinuncia sia accettata dall’Ufficio Residenze, lo studente è esonerato dal pagamento del posto letto per il rimanente periodo di contratto.

In caso di mancata comunicazione nei termini previsti comporta la trattenuta del deposito cauzionale e il pagamento delle mensilità successive alla data di uscita. Agli studenti borsisti si applica quanto previsto dalla normativa regionale.

ATTENZIONE !!!

Il valore monetario dei servizi garantiti, quantificato nel piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2025/2026, definito con annuale DGR, viene trattenuto indipendentemente dal fatto che la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente fruita o rinunciata o revocata.

13. REVOCA DEL POSTO LETTO E PAGAMENTI DOVUTI

Il posto letto è revocato, con Decreto del Direttore, al verificarsi delle condizioni di cui al Regolamento del Servizio Abitativo e al mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni del presente Bando.

In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio per le somme trasferite dall’Università all’ESU trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/2001:

- per la parte di servizi goduti dallo studente: l’Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l’ESU deve comunicare all’Università gli importi che lo studente deve restituire;
- per la parte di servizi non goduti dallo studente: l’Università ha diritto al rimborso verso l’ESU.

La revoca del posto letto per violazione del regolamento, oppure la decadenza del posto alloggio, comporta la trattenuta del deposito cauzionale; l’importo è dovuto per il periodo di assegnazione fino alla data di revoca o decadenza, a tariffa “Accesso Libero” ATTENZIONE! In caso di assenza dello studente il posto viene liberato dagli effetti personali con addebito del costo a carico dell’assegnatario (lo studente firma per consenso nel contratto e autorizza ESU a rimuovere gli effetti personali in caso di revoca)

La revoca o la rinuncia al posto letto sono comunicate agli uffici del Diritto allo Studio dell’Università per le conseguenti azioni a carico dello studente, che possono comportare anche la riduzione della borsa di studio.

14. ESAURIMENTO POSTI ALLOGGIO

In caso di esaurimento dei posti alloggio disponibili, agli studenti aventi diritto è erogato un contributo sostitutivo del servizio abitativo. L’ammontare del contributo, rapportato alla durata della fruizione del posto alloggio reperito autonomamente dallo studente non potrà superare l’importo di € 1.600,00 su base annua ed è corrisposto a fronte del mancato versamento da parte dell’Università degli Studi di Verona all’Ente ESU di Verona del valore monetario del servizio. L’assegnazione del contributo è effettuata solo a seguito della presentazione di un regolare contratto registrato di affitto oneroso.

15. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il dott. Luca Bertaiola, Responsabile Direzione Servizi e Benefici agli Studenti, ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

16. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

L'ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Chiunque, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una **sanzione amministrativa** consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di decadenza il deposito cauzionale viene trattenuto e viene applicata la tariffa altri utenti per il periodo usufruito.

17. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e alla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8

Partecipando al Bando di Concorso per l'assegnazione del posto alloggio lo studente accetta le disposizioni in esso contenute e dichiara di rispettare il "Regolamento Servizio Abitativo dell'ESU" consultabile sul sito ufficiale dell'ESU.

Normativa di riferimento:

- D.LGS. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) (GU n.126 del 31-5-2012)";
- D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- DPCM 09.04.2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- D.M. 06/05/2020, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 141 del 04/06/2020 "Elenco dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo";
- DM 65 del 09/05/2020 "Definizione dei limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE";

18. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

L'informativa completa è consultabile alla pagina <http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/>

**ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Gugole)**